

## Lezione 8. PROFILI GIURIDICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI E DELLA CELEBRAZIONE DI ALTRI ATTI DI CULTO

### 1. DIRITTI E DOVERI ATTORNO AI SACRAMENTI

— Deposito agli Apostoli affinché li amministrino: diritti dei fedeli e doveri di sottostare alle disposizioni legittime degli amministratori

Can. 843. § 1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.

§ 2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità.

— Normativa sull'amministrazione dei sacramenti: razionalità, concordanza con la realtà

#### A) Battesimo

— Natura del Battesimo:

can. 849: «Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita».

- La situazione giuridica originata dal battesimo.
- La necessità del battesimo: Necessità assoluta per la salvezza (al meno in voto. «La Chiesa non conosce altro modo»). Porta del resto dei sacramenti. La Necessità del Battesimo è un criterio fondamentale nella trattazione canonica di questo sacramento. Questa è la *ratio legis* che va presa in considerazione per interpretare i canoni che trattano sul battesimo di urgenza e tutta la disciplina sacramentale sul battesimo (non ritardarlo; battesimo sotto condizione per i casi dubbi...).
- Gli elementi essenziali per la sua valida amministrazione: vengono indicati sommariamente, perché la considerazione più diretta si fa nei rituali: acqua naturale; deve correre sulla pelle; formula trinitaria<sup>1</sup>; intenzione nel ministro; intenzione nel soggetto (se adulto).

— Celebrazione

- Osservanza del rito salvo caso di necessità
- Luogo: chiesa o oratorio, chiesa parrocchiale propria. Eccezioni
- Tempo qualsiasi giorno (meglio le domeniche)

— La celebrazione del battesimo degli adulti: catecumenato; in pericolo di morte *salus animarum suprema lex*

il sacerdote che battezza ha facoltà *ipso iure* per la cresima. Si deve offrire prima al vescovo

— Il battesimo dei bambini:

- *Quam primum*
- Preparazione dei genitori
- Consenso dei genitori e speranza di educazione cattolica

— Il ministro del Battesimo:

- Ministro ordinario: vescovo, presbitero, diacono
- Ministro straordinario: qualsiasi persona con intenzione di far quello che fa la Chiesa di Cristo

---

<sup>1</sup> È invalido il Battesimo conferito con le formule: «I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier», e «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer»: cfr. CDF, *Responsa ad proposita dubia de validitate baptismatis*, 1° febbraio 2008, in AAS 100 (2008), p. 200. È anche invalido il Battesimo conferito dai Mormoni (la trinità da loro invocata non è quella cristiana): cfr. *Responsum ad propositum dubium de validitate baptismatis apud communitatem «The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints»*, 5 giugno 2001, in AAS 93 (2001), p. 476, (anche in [www.vatican.va](http://www.vatican.va))

— La funzione dei padrini e le loro qualità:

- Compiti
- “Nella misura del possibile”
- Requisiti (can. 874) («conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume»)

— La funzione della parrocchia nell’annotazione del battesimo amministrato (cann. 875-878)

- Importanza della prova del battesimo (testimone e registro)
- Ascrizione alla chiesa rituale *sui iuris* (quella dei genitori o di comune accordo a quella del padre o della madre o, nel suo difetto, a quella del padre)

## **B) Confermazione**

— Natura della cresima:

- Imprime carattere.
- Pienezza (completezza della grazia del battesimo): è giusto che soltanto i cresimati possano assumere certe responsabilità: padrini del Battesimo (can. 874); sposarsi (benché prevalga lo *ius connubii*: cfr. can. 1065); ricevere l’ordine.
- Non è un sacramento necessario, con necessità di mezzo, per la salvezza.

— Ministri «originari» o ordinari (i vescovi) e ministri provvisti di facoltà (presbiteri)

— L’età dei cresimandi: disposizioni delle Conferenze Episcopali

- Sacramenti di iniziazione, Eucaristia come culmine e prassi orientale

Can. 890: I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori e i pastori d’anime, soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano bene istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno.

Can. 891: Il sacramento della confermazione venga conferito ai fedeli all’incirca all’età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinata un’altra età o non vi sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa.

— La funzione dei padrini

Can. 892: Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893: § 1. Affinché uno possa adempiere l’incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874.

§ 2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

— L’annotazione nel libro dei cresimati della curia diocesana (cann. 894-896)

## **C) Eucaristia**

— Il sacramento dell’Eucaristia nel mistero della Chiesa

Culmine della vita cristiana (“partecipando realmente nel Corpo del Signore... siamo elevati alla comunione con Lui e fra di noi”, LG 7)

La Santissima Eucaristia significa e produce l’unità dei fedeli (1Cor. 10, 17). *Ecclesia de Eucharistia*.

— La triplice dimensione della sacra Eucaristia e i suoi riflessi giuridici

— L’Eucaristia, il Corpo di Cristo come bene giuridico

### **a) La Santa Messa**

— Il ministro del sacrificio eucaristico

\* can. 900: sacerdote ordinato validamente. Non sospeso per legge canonica (per liceità)

\* can. 904: si raccomanda la celebrazione giornaliera.

\* can. 905: Non è lecito binare, tranne i casi previsti *a iure* (p.es. Natale) o per concessione dell’Ordinario (può concedere tre volte i giorni di precepto)

\* can. 908: è vietato concelebrare con i non cattolici (cfr. *Ecclesia de Eucharistia*, n. 44).

— Requisiti per la valida e lecita realizzazione del sacramento dell’Eucaristia

- \* Per la validità: materia (can. 924)<sup>2</sup>, forma e intenzione (e ministro valido)
- \* per la liceità: stato di grazia. Ministro non sospeso (can. 900 §2). Pane azzimo nella Chiesa latina (can. 926). Almeno un fedele presente, tranne causa giusta e ragionevole (can. 906)
- \* Tempo e luogo della celebrazione  
La celebrazione e la distribuzione dell'Eucarestia può essere compiuta in qualsiasi giorno e ora , eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche (can. 931)  
Luogo: can. 932: luogo sacro (altare dedicato o benedetto); luogo degno (tavola appropriata)
- \* Ministranti della Santa Messa:  
Secondo un'interpretazione autentica al can. 230 § 2, tra le funzioni liturgiche che possono essere temporaneamente affidate ai laici – maschi o femmine – si include ante il servizio all'altare<sup>3</sup>. Tuttavia, ogni vescovo diocesano ha la facoltà di decidere se nella propria diocesi le donne possono servire all'altare o meno<sup>4</sup>. Inoltre, ogni sacerdote responsabile di una comunità di fedeli ha sempre la possibilità di rifiutare l'accesso delle donne al servizio all'altare, specialmente se la sua decisione è basata sull'obbligo di favorire i gruppi di ragazzi ministranti, per promuovere le vocazioni sacerdotali<sup>5</sup>. Queste limitazioni non si applicano nel caso del ministero laicale stabile dell'accollato, a cui, dal 2021, possono essere ammesse anche le donne<sup>6</sup>.

— Le offerte in occasione della celebrazione della S. Messa: cann. 945-958

\* Principi (cann. 945-950)

Can. 945 - § 1. Secondo l'uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.

§ 2. È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.

Can. 946 - I fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere.

Can. 947 - Dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio.

Can. 948 - Devono essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta, anche se esigua, è stata data e accettata.

Can. 949 - Chi è onerato dall'obbligo di celebrare la Messa e di applicarla secondo l'intenzione di coloro che hanno dato l'offerta, vi è ugualmente obbligato anche se , senza sua colpa, le offerte percepite sono andate perdute.

Can. 950 - Se viene offerta una somma di denaro per l'applicazione di Messe senza indicare il numero delle Messe da celebrare, questo venga computato in ragione dell'offerta stabilita nel luogo ove l'offerente dimora, a meno che non debba legittimamente presumersi che fu un'altra la sua intenzione.

\* Determinazioni dei vescovi della provincia

Quantità

Messe "plurintenionali". Decreto della Congregazione per il Clero sulle Messe «plurintenionali» del 1991 e del 13 aprile 2025, approvato in forma specifica: consenso esplicito; il sacerdote ritiene una sola offerta

---

<sup>1</sup> «A.1. Le ostie *completamente* prive di glutine sono materia invalida per l'eucaristia. 2. Sono materia valida le ostie parzialmente prive di glutine e tali che sia in esse presente una quantità di glutine sufficiente per ottenere la panificazione senza aggiunta di sostanze estranee e senza ricorrere a procedimenti tali da snaturare il pane. 3. Il mosto cioè il succo d'uva, sia fresco sia conservato sospendendone la fermentazione tramite procedure che non ne alterino la natura (ad es. congelamento), è materia valida per l'eucaristia» CDF, *Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali circa l'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va). Cfr., anche, CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera circolare ai Vescovi sul pane e vino per l'Eucaristia*, 15 giugno 2017, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>3</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Interpretazione autentica del can. 230 § 2*, 30 giugno 1992, in AAS 86 (1994), p. 541.

<sup>4</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera circolare ai presidenti delle Conferenze episcopali*, 15 marzo 1994, in AAS 86 (1994), p. 542.

<sup>5</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera riguardante l'accesso delle donne al servizio dell'altare*, 27 luglio 2001, in «Notizie» 421-422 (agosto-settembre 2001), pp. 397-399.

<sup>6</sup> Cfr. FRANCESCO, m.p. *Spiritus Domini*, 10.I.2021, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [<https://bit.ly/3bFyZOG>].

\* Altre misure disciplinari

Delegare. Registro. Non prescrive

Se percepita una quantità superiore alle possibilità di celebrazione: Penitenzieria Apostolica

## b) La Sacra Comunione

### — Ministro

\* Distinzione tra ministri ordinari e ministri straordinari

\* *Ministri ordinari*: vescovo, presbitero, diacono

\* *Ministri straordinari*: accolito (istituito stabilmente), o altri fedeli delegati *ad casum* o *ad tempus*, quindi non stabili. ; ma i ministri straordinari della Santa Comunione sono eccezioni (svolgono questo ruolo soltanto se non ci sono ministri ordinari<sup>7</sup>).

\* Viatico chi ha il diritto e dovere di amministrare il Viatico. Funzione specialmente affidata al parroco, viceparroci, cappellani. Ma se licenza presunta o necessità: qualsiasi sacerdote (distinguere fra Viatico e comunione dei malati) (cfr. can. can. 911)

### — Dovere di ricevere e di amministrare la Sacra Comunione

\* Dovere di ricevere: can. 920: precetto pasquale

\* Dovere di amministrare: can. 921: Viatico; can. 912: ammettere a chi la chieda se non pubblico peccatore, scomunicato o interdetto (can 915). Cfr. Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla non ammissione dei divorziati risposati alla comunione eucaristica (14 settembre 1994)<sup>8</sup>; e la dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi “Sui divorziati e risposati” (24 giugno 2000)<sup>9</sup>. Cfr. anche CCC 1650; FC 84; nonché i criteri di discernimento dell’esort. ap. *Amoris laetitia*, cap. VIII (nn. 291-312).

\* La lecita ammissione dei non cattolici alla comunione eucaristica (can. 844)

### — Requisiti per la lecita ricezione

- can. 916: non comunicare in peccato grave. Se c’è una ragione grave per comunicarsi e l’impossibilità di confessarsi, si potrebbe fare un atto di contrizione, ma per i laici l’esistenza di ragione grave per fare la comunione è molto improbabile.

- can. 917: comunicare due volte al giorno (*iterum*), soltanto dentro la Messa (tranne Viatico: can. 921 §2)

- can. 918: si può comunicare fuori la Messa.

- can. 919: digiuno eucaristico

- can. 923: I fedeli possono partecipare al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in qualunque rito cattolico

- Le Conferenze episcopali possono permettere di dare la comunione sulla mano (IGMR n. 161), ma è un abuso negare la comunione in bocca<sup>10</sup> (tranne casi di epidemie, in cui solo il vescovo diocesano o la Conferenza episcopale potrebbero vietarla temporaneamente).

---

<sup>7</sup> Risposta del PCITL del 20 febbraio 1987: «Se il ministro straordinario della sacra comunione, designato a norma dei canoni 910 § 2 e 230 §3, può esercitare la sua funzione suppletiva essendo presenti nella stessa chiesa ministri ordinari che non sono impediti in nessun modo, anche se non partecipano nella celebrazione liturgica?» Risposta: «*Negative*». Cfr. anche Istr. *Redemptionis sacramentum*, nn. 157-160.

<sup>8</sup> Libreria editrice Vaticana 1994. Pubblicato, in latino, anche in AAS 86 (1994), pp. 974-979.

<sup>9</sup> *Communicationes* 32 (2000), pp. 159-162.

<sup>10</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, “*Responsa ad dubia proposita*”, in *Notitiae* 35 (1999), pp. 161-162.

- can. 925: ricevere la comunione sotto la specie del pane o, a norma delle leggi liturgiche, sotto le due specie (il segno sacramentale è più completo). Il vescovo diocesano può stabilire norme per la sua diocesi.<sup>11</sup>

— La prima comunione dei bambini

- \* Requisiti nel bambino: catechesi, distinguere il Corpo del Signore, uso di ragione (can. 913)
- \* Doveri dei genitori: prepararli, e *quam primum* la ricevano dopo l'età dell'uso di ragione. Si deve facilitare la confessione prima (can. 914)

### c) Riserva e adorazione della santissima Eucaristia

- \* Tabernacolo: Il tabernacolo nelle chiese deve essere situato in luogo distintissimo, col massimo onore, per favorire l'adorazione del Signore realmente presente nel santissimo Sacramento dell'altare (cfr. can. 938). Sicurezza
- \* Adorazione: cc. 941, 942, 944.
- \* Ministro dell'esposizione e della benedizione eucaristica: il sacerdote o diacono. In circostanze speciali la esposizione può farla l'accollito, o altro designato...ma non la benedizione (can. 943)

## D) Confessione

— Natura ed effetti del sacramento della penitenza

- Nozione: perdono dei peccati attraverso i sacerdoti. Perdono e natura umana  
Natura "giudiziale"
- Effetti:  
Perdono dei peccati e conseguente riconciliazione con la Chiesa  
Grazia sacramentale

— Necessità

— Diritto di ricevere il sacramento della penitenza

- Can. 991 «È diritto di ogni fedele confessare i peccati al confessore che preferisce, legittimamente approvato, anche di altro rito»
- Libertà. Convenienza morale
- Necessità: «Ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno» (can. 989). Natura del dovere

— Ministro della confessione: sacerdote + facoltà

- Disciplina attuale: facilitazione
- Le facoltà dell'Ordinario del luogo di incardinazione valgono per tutto il mondo salvo divieto dell'Ordinario del luogo
- I sacerdoti incardinati negli istituti di vita consacrata: Superiore per le loro case e l'Ordinario del luogo (can. 969)
- Pericolo di morte: qualsiasi sacerdote

— Confessione individuale e assoluzione collettiva

- «La confessione individuale e integrale e l'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche in altri modi» (can. 960)
- Assoluzione collettiva se pericolo di morte o grave necessità con proposito di confessarsi individualmente quanto prima

---

<sup>11</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, "La comunione sotto le due specie", in *Notizie* 37 (2001), p. 258; INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI, 18.III.2002, nn. 281-287; instr. *Redemptionis Sacramentum* (2004), nn. 100-107. Bisogna ricordare che «spetta unicamente al Vescovo diocesano apprezzare la concorrenza o meno delle circostanze indicate dall'*Istitutio* e giudicare l'opportunità di permettere nella sua diocesi l'amministrazione della santissima Eucaristia sotto le due specie» (PCTL, *Risposta particolare*, 7.IV.2016, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va)).

Can. 961 - § 1. L'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non:

1° vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;

2° vi sia grave necessità, ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione abbondanza di confessori per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.

§ 2. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del § 1, n. 2, spetta al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può determinare i casi di tale necessità.

Can. 962 - § 1. Affinché un fedele usufruisca validamente della assoluzione sacramentale impartita simultaneamente a più persone, si richiede che non solo sia ben disposto, ma insieme faccia il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare.

§ 2. I fedeli, per quanto è possibile anche nell'occasione di ricevere l'assoluzione generale, vengano istruiti circa i requisiti di cui al § 1 e all'assoluzione generale, anche nel caso di pericolo di morte, qualora vi sia tempo sufficiente, venga premessa l'esortazione che ciascuno provveda a porre l'atto di contrizione.

Can. 963 - Fermo restando l'obbligo di cui al can. 989, colui al quale sono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione generale, si accosti quanto prima, offrendosene l'occasione, alla confessione individuale, prima che abbia a ricevere un'altra assoluzione generale, a meno che non sopraggiunga una giusta causa.

#### — Luogo della celebrazione

- Luogo "proprio" è la chiesa o oratorio
- Diritto del sacerdote e del penitente a confessionale provvisto di grata

Can. 964 - § 1. Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio.

§ 2. Relativamente alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino sempre in un luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene.

§ 3. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa.

#### — Doveri speciali

- Segreto confessionale. Violazione diretta: scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (can. 1386, § 1)
- Delitto di *sollicitatio ad turpia* (can. 1385)
- Invalidità e delitto di assoluzione del complice (can. 977) e scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (can. 1384)
- Delitto di falsa accusa di *sollicitatio* (can. 1390, § 1: interdetto *latae sententiae* e, se chierico, sospensione)

## E) Unzione dei malati

#### — Natura ed effetti

Can. 998: «L'unzione degli infermi, con la quale la chiesa raccomanda al Signore sofferente e glorificato i fedeli gravemente infermi affinché li sollevi e li salvi, viene conferita ungendoli con olio e pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici»

#### — Ministro

- Presbitero
- Benedizione dell'olio: il vescovo o il presbitero nella celebrazione
- Doveri del sacerdote con cura di anime (compresa questo sacramento)

#### — Diritto a riceverlo

Can. 1002 - La celebrazione comune dell'unzione degli infermi, per più infermi simultaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben disposti, può essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo diocesano

Can. 1004 - § 1. L'unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo.

- § 2. Questo sacramento può essere ripetuto se l'infermo, dopo essersi ristabilito, sia ricaduto nuovamente in una grave malattia o se, nel decorso della medesima, il pericolo sia divenuto più grave.
- Can. 1005 - Nel dubbio se l'infermo abbia già raggiunto l'uso di ragione, se sia gravemente ammalato o se sia morto, questo sacramento sia amministrato.
- Can. 1006 - Si conferisca il sacramento a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno implicitamente.
- Can. 1007 - Non si conferisca l'unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto.

## F) Ordine

— Natura (imposizione delle mani e preghiera) e fine: funzione pubblica ecclesiale

— Tre gradi. La sacramentalità dell'episcopato

— Ministro

- Sempre un vescovo
- Per “ordinare” o “consacrare” un vescovo, si richiede il mandato pontificio (sotto pena di scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, can. 1387) e altri due concelebranti tranne dispensa della Santa Sede
- Per l'ordinazione presbiterale o diaconale: vescovo proprio o lettere dimissorie

— Diritto all'ordinazione?

- Non è un diritto fondamentale del fedele perché destinato ad una funzione pubblica
- Diritto di essere ordinato se chiamato dall'autorità: problema di determinazione
- Diritto di esercizio dell'ordine

— Requisiti degli ordinandi

- Uomo (maschio) battezzato per la validità  
Dottrina definitiva<sup>12</sup>  
Tentativo di ordinare una donna: scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica all'"ordinante" che alle "ordinate" (can. 1379, § 3)
- Aver ricevuto il sacramento della confermazione e i ministeri del lettorato e accolitato
- Idoneità a giudizio dell'autorità competente
- Età (23 diaconato, 25 presbiterato; 25 per il diacono permanente celibe e 35 per il diaconato sposato e per il vescovo)
- Titoli accademici
- Libero da irregolarità (=impedimenti perpetui) e da impedimenti (cfr. cann. 1040-1049)  
Can. 1040 - Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia semplice; non si contrae, però, alcun impedimento all'infuori di quelli elencati nei canoni che seguono.  
Can. 1041 - Sono irregolari a ricevere gli ordini:  
1° chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero;  
2° chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;  
3° chi ha attentato al matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato il matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto.  
4° chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;  
5° chi ha mutilato gravemente o dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;  
6° chi ha posto un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.  
Can. 1042 - Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:  
1° l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente;

---

<sup>12</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. *Ordinatio sacerdotalis*, 22 maggio 1994, in AAS 86 (1994) pp. 545-548, e CDF, *Risposta circa la dottrina della Lettera Apostolica "Ordinatio Sacerdotalis"*, 28 ottobre 1995, in AAS 87 (1995) p. 1114.

2° chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 di cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero;

3° il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.

Can. 1043 - I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario, o al parroco, prima dell'ordinazione

Can. 1044 - § 1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:

1° colui che mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

2° colui che ha commesso uno dei delitti di cui al can. 1041 nn. 3, 4, 5, 6.

§ 2. Sono impediti di esercitare gli ordini:

1° colui che, trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

2° colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.

Can. 1045 - L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi.

Can. 1046 - Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto.

Can. 1047 - § 1. La dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla Sede Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro giudiziale.

§ 2. Ad essa è anche riservata la dispensa dalle seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere gli ordini:

1° dalle irregolarità provenienti dai delitti pubblici di cui al can. 1041, nn. 2 e 3;

2° dall'irregolarità provenienti da delitto sia pubblico sia occulto di cui al can. 1041, n. 4;

3° dall'impedimento di cui al can. 1042, n. 1.

§ 3 È inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità per l'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al can. 1041, n. 3, soltanto nei casi pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti.

§ 4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede.

Can. 1048 - Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e 4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.

Can. 1049 - § 1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede.

§ 2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa.

§ 3. La dispensa generale delle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini.

— Iscrizione e certificato dell'ordinazione (cann. 1053-1054)

— Diritti e doveri connessi all'ordinazione (rinvio)

## **E) Matrimonio (rinvio)**

— Peculiarità del sacramento: lo stesso istituto naturale elevato a sacramento

— *Ius connubii* e diritto al sacramento

— Sacramento relativo alla perfezione della persona e allo svolgimento di una funzione sociale, ecclesiale

## 2. BENEDIZIONI, ESEQUIE ED ALTRI ATTI DI CULTO

### — Sacramentali e benedizioni. Disciplina liturgica

- «segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1667)

cose e azioni

ministri

- Benedizioni. Significato e destinatari. Diritti e doveri dei ministri e dei destinatari
- Esorcismi. L'ufficio dell'esorcista (sacerdote con licenza dell'Ordinario del luogo)

### — Le esequie. Profili giuridici

«Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche» (can. 1176, § 2)

Modalità

cann. 1183-1185: a chi si deve concedere e a chi si deve negare le esequie. Problema dei peccatori notori; chi non paga le tasse in Germania

### — Cose sacre. Questioni giuridiche

Consacrazione e sconscacrazione. Il rispetto dovuto

Culto alle immagini

### — Tempi sacri

Giorni festivi

Giorni di penitenza

### — Luoghi sacri

Consacrazione e sconscacrazione

Chiese; oratori; cappelle private; santuari: disciplina canonica (cann. 1214-1234)